



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Udine,

sezione civile,

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente rel.;

dott. Francesco Venier Giudice ;

dott. Andrea Zuliani *Giudice ;*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 909/06 R.A.C.C. promossa da

- **A**, con il proc. e dom. gli avv.ti L. DIANA e M. D'ANDREA per procura

a margine dell'atto di citazione,

attore

contro

- **B SNC** con proc e dom gli avv.ti O. COMAND e D. CHIAVON per

procura a margine della comparsa di risposta

Convenuta;

avente ad oggetto: rapp. sociali e cessione di partecipazione.

Causa iscritta a ruolo il 15.02.2006.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice:**
- respinga il Tribunale l'eccezione di parte convenuta e previo accertamento della nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dello statuto affermi la sua competenza a decidere della presente controversia;
- accertati il Tribunale l'avvenuto recesso di A da socio della società B snc condannando quest'ultima al pagamento della somma corrispondente al valore della quota sociale di spettanza dell'attore calcolata al 18.04.2005.
- Spese , diritti e onorari rifusi.
- **Per la convenuta:** accertare e dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. n. 5/03, in subordine dichiarare l'improcedibilità delle domande per la presenza di una clausola compromissoria nei patti vigenti della società;
- **Nel merito:** respingere le domande in quanto infondate, previo accertamento che il valore delle quota del socio receduto è pari a zero.
- Con rifusione delle spese del giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

L'attore, quale socio (receduto) della B snc, ha convenuto in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società in questione chiedendo che venisse accertato il suo recesso dalla società e la condanna della medesima alla liquidazione del valore della quota di sua spettanza all'atto dello scioglimento del rapporto.

Nel costituirsi in giudizio la convenuta, previa richiesta di mutamento di rito, ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto in quanto improponibile, essendo la controversia devoluta alla cognizione di un arbitro, in forza di apposita clausola compromissoria contenuta nello statuto della società, o in subordine in quanto infondata per essere il valore della quota pari a zero.

Disposto il mutamento di rito, la causa veniva riassunta secondo il processo societario.

Con successiva istanza di fissazione dell'udienza collegiale di cui all'art. 8 e ss. del d.lgs. n. 5/03 di data 10.04.2007, non notificata alla convenuta, l'attore ribadiva le proprie conclusioni e il giudice relatore fissava l'udienza collegiale odierna per la comparizione delle parti e all'esito della discussione orale, il collegio si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 16, quinto comma del d. lgs. n. 5/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il procedimento instaurato dall'attore per la liquidazione del valore della quota all'atto del recesso va dichiarato estinto, così come eccepito dalla convenuta, ai sensi dell'art. 8, quarto comma del d. lgs. n. 5/03.

Va invero osservato che dopo il mutamento di rito, avvenuto con atto di riassunzione notificato in data 9.06.2006, l'attore ha assegnato alla convenuta termine fino al 20.10.2006 per la notificazione della comparsa di risposta o di memoria difensiva, mentre la convenuta con

la comparsa di data 17.10.2006, notificata il 19.10.2006 ha resistito alla domanda, fissando ulteriore termine all'attore fino al 31.12.2006 per l'eventuale replica.

L'attore ha quindi notificato memoria di replica in data 19.12.2006 con cui ha modificato le proprie conclusioni, assegnando alla convenuta termine di venti giorni per una ulteriore memoria difensiva, mentre la convenuta non ha notificato alcuna nuova memoria in tale termine.

Per contro l'attore non ha notificato nessuna istanza di fissazione dell'udienza collegiale nel termine di venti giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l'ulteriore memoria difensiva, ma ha invece notificato una ulteriore memoria in data 8.03.2007, contenente anche una proposta conciliativa della lite, assegnando alla convenuta un nuovo termine di replica di venti giorni, mentre in data 10.04.2007 ha depositato in cancelleria l'istanza di fissazione di udienza, mai notificata alla convenuta.

Non vi sono dubbi che la causa vada dichiarata estinta, posto che l'attore non ha notificato, come era suo onere, in assenza di replica dell'avversaria, nel termine di venti giorni (28.01.2007) dalla scadenza del termine assegnato alla convenuta per l'eventuale notifica della memoria di replica (8.01.2007), l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art 8, primo e quarto comma del d. lgs. n. 5/03.

Nessun rilievo appare invece avere l'ulteriore notificazione della memoria di data 8.03.2007, in quanto di fronte alla mancata replica della convenuta nel termine a lei assegnato era onere dell'attore

notificare l'istanza di fissazione dell'udienza, con conseguente estinzione del processo.

In tutti i casi l'attore non ha neppure successivamente provveduto a notificare l'istanza di fissazione di udienza, nell'eventuale nuovo termine, essendosi limitato del tutto irritualmente a depositarla in cancelleria in data 10.04.2007, per cui anche prendendo in esame tale ulteriore attività processuale il giudizio risulta comunque estinto, per mancata notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza ex art. 8, quarto comma del d. lgs. n. 5/03.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, fra le parti definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta:

dichiara l'estinzione del processo;

condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.500,00, di cui € 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali, cna e iva se dovuta.

Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.11.2007.

Il Presidente est.

Gianfranco Pellizzoni

Depositato in cancelleria il

Il Cancelliere.

